



Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Corte d'Appello di Bologna

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA -Tel. 0512751008-1030

Ufficio Dirigenza

Bologna, 02/04/2024

VADEMECUM MODALITA' OPERATIVA PER I PIGNORAMENTI EX ART 492 BIS CPC D.Lgs. 149/2022- RIFORMA CARTABIA

Con la presente si intendono fornire alcune indicazioni operative per le attività successive alla comunicazione degli esiti relativi alla ricerca beni.

L'ufficiale giudiziario dopo aver effettuato l'accesso alle informazioni, attraverso gli applicativi del sistema informatico del Ministero, per quei soggetti per i quali è stata presentata apposita istanza da parte del creditore, munito del titolo esecutivo e del precetto ovvero a seguito di specifica autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, terminate le operazioni, redige **un unico processo verbale di esito ricerca beni nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze dandone comunicazione al creditore istante via PEC.**

Successivamente a tale comunicazione possono verificarsi due opzioni:

1) PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 492 BIS CPC, COMMA 7)

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio il verbale di pignoramento, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis.

2) PIGNORAMENTO CON SCELTA DEI BENI DA PARTE DEL CREDITORE

(ART. 492 BIS CPC, COMMA 8-9)

- Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. **(8 comma)**
- Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. **(9 comma).**



Ufficio *Notificazioni Esecuzioni e Protesti* Corte d'Appello di Bologna

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA - Tel. 0512751008-1030

- A tal fine l'art. 155 ter, dispone al secondo comma che nei casi di cui all'articolo 492-bis, ottavo e nono comma, **il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione degli esiti indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.**

Per i Sigg. Avvocati riportiamo qui di seguito le seguenti istruzioni:

1. Parte istante dovrà fissare l'appuntamento sulla Piattaforma Fallco: **Accettazione deposito titoli per pign. ex art 492 bis)** per il successivo deposito presso la **Segreteria-Dirigenza Unep**,
2. Dovranno essere allegati alla **Carpetta** predisposta *ad hoc* per i pignoramenti ex art 492 bis cpc nel sito Unep - Sezione **"ATTIVITA' RICERCHE TELEMATICHE – PIGNORAMENTI EX ART 492 BIS CPC¹** la seguente documentazione:
 - a) Titolo esecutivo (decreto di esecutorietà ove previsto);
 - b) Precetto con prova avvenuta notificazione;
 - c) Pec Ufficio Unep di Protocollazione istanza ex art 492 bis cpc con relativa istanza ricerca beni inviata;
 - d) Pec Ufficio Unep di trasmissione del verbale ricerca beni;
 - e) Verbale ricerca beni;
 - e) Modulo scelta crediti da pignorare firmato dall'avvocato;
 - f) Deposito di euro 50,00

PER L'AVVOCATURA FUORI FORO:

- **nel caso di istanza di ricerche telematiche trasmessa a mezzo posta insieme al titolo e precetto**, parte istante potrà inviare all'indirizzo PEC: unep.ca.bologna@giustiziacert.it copia del bonifico della somma **di 50,00 euro** come deposito per il pignoramento al seguente iban: **IT90M0103002432000010415326**, indicando contestualmente all'Ufficio i **beni scelti dal creditore da sottoporre ad esecuzione.**
- **nel caso di istanza trasmessa a mezzo Pec**, parte istante, al fine di rispettare il termine dei 10 giorni, potrà inviare via PEC: unep.ca.bologna@giustiziacert.it, la scelta dei beni da

¹ <https://www.unep.bologna.it/it/Content/Index/62638>.



Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti **Corte d'Appello di Bologna**

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA -Tel. 0512751008-1030

sottoporre ad esecuzione, scelti dal creditore. Contestualmente dovrà inviare all'Ufficio Unep c/o CORTE APPELLO DI BOLOGNA, VIA FARINI 1 – 40124 BOLOGNA, titolo esecutivo con attestazione di conformità in originale (eventuale decreto di esecutorietà), precetto, pec di protocollazione istanza ricerca beni inviata, pec di comunicazione del verbale esito ricerca beni, copia verbale ricerca beni, nonché copia del bonifico della somma di **50,00 euro** come deposito per il pignoramento al seguente iban: **IT90M0103002432000010415326.**

PRASSI UNEP BOLOGNA

- Nel caso di esito con rilievo di un solo bene o credito, sebbene la norma preveda il pignoramento d'ufficio senza la scelta del creditore (art. 492 bis cpc 7 comma), **l'UNEP inviterà parte istante a confermare la richiesta di procedere al pignoramento con contestuale deposito dei titoli e del precetto.**
- **L'atto di pignoramento sarà redatto dall'Unep e conterrà tutti gli elementi previsti dall'art. 492 bis cpc:** l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma dell'art 492 bis cpc, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché **l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546.** Inoltre verrà inserito **l'invito al terzo** a rendere fin da subito all'avvocato del creditore procedente **una dichiarazione anticipatoria sulla posizione del debitore di contenuto analogo a quella di cui all'art 543, comma 4 c.p.c.,** ed in particolare sull'esistenza di crediti del debitore ovvero di cose del debitore che sono nella disponibilità dei terzi pignorati, al fine di semplificare le procedure esecutive e di evitare ulteriori adempimenti e inutili notificazioni anche agli stessi terzi, soprattutto laddove la dichiarazione sia negativa.
- Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA RESTITUZIONE DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO



Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Corte d'Appello di Bologna

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA - Tel. 0512751008-1030

Quando l'atto sarà completato perverrà all'avvocato procedente Pec di disponibilità per il ritiro del fascicolo.

A questo punto a seguito delle eventuali dichiarazioni del terzo, l'Avvocato del creditore procedente **effettua l'iscrizione a ruolo del pignoramento**, seguendo le indicazioni qui sotto riportate:

- nel campo obbligatorio Data di citazione indicare **01/01/1900**
- l'atto principale della busta telematica deve essere sempre **la nota di iscrizione a ruolo** (PDF nativo firmato digitalmente);
- gli allegati della busta telematica saranno: il precetto e il titolo come di consueto, il verbale ricevuto dall'ufficiale giudiziario in .pdf o .p7m, come VERBALE DI PIGNORAMENTO, qualsiasi files in formato .eml o .msg (ricevute pec della richiesta istanza 492 bis, comunicazioni esito istanza 492 bis, comunicazione verbale di pignoramento dall'Unep, etc...) devono essere importati come ALLEGATI SEMPLICI (importati con altra tipologia di allegato viene generato un Errore fatale che fa scartare la busta in automatico),
- istanza di assegnazione delle cose mobili o dei crediti.

Sull'istanza di cui al periodo precedente, ex art. 543 ultimo comma cpc, il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente **è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.**

Tale adempimento sostituisce la notifica dell'avviso del creditore di iscrizione a ruolo di cui all'art. 543, 5- 6 comma cpc.

Laddove l'avvocato proceda con il pignoramento ex art 543 cpc, oltre il termine dei dieci giorni di cui all'art 155 ter disp.att.cpc, sarà necessario ai sensi dell'art 492 cpc, che il pignoramento contenga l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del Presidente del Tribunale di rigetto dell'istanza.



Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Corte d'Appello di Bologna

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA -Tel. 0512751008-1030

Si richiama infine l'**art. 122 D.p.r. 1229/1959**, come modificato dal D.L. 132/2014, secondo cui *“quando si procede alle operazioni di pignoramento a norma dell'art. 492 bis c.p.c. o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione: ... b) In una percentuale del 6% sul ricavato della vendita o sul valore dell'assegnazione di beni o crediti sino ad € 10.000,00, in una percentuale del 4% sul ricavato della vendita o del valore dell'assegnazione da € 10.000,01 a € 25.000,00 ed in una percentuale dell'3% sull'importo superiore”*.

L'instaurazione del pignoramento presso terzi, fondato sulle risultanze della ricerca telematica eseguita dall'Ufficio UNEP, non esimerà la parte istante dal pagamento dei diritti UUGG sopra indicati.

Il Funzionario Unep Dirigente

Ivana Capobianco